

necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si trascrive il testo degli articoli 11 e 12 dell'accordo sullo spazio economico europeo, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 300/1993:

«Art. 11. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

«Art. 12. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

96G0344

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 marzo 1996, n. 326.

Regolamento concernente prescrizioni tecniche per la protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ed in particolare l'art. 71 che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione siano emanate le prescrizioni tecniche afferenti alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e l'art. 232 che attribuisce a detti decreti natura regolamentare;

Visto l'art. 227 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» che individua nell'appendice V al titolo III le caratteristiche costruttive e funzionali oggetto di decreti del Ministro dei trasporti ed in particolare il punto «D», lettera g), dell'appendice citata: «Protezione contro lo spostamento del carico»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4722 del 24 ottobre 1995),

ADOCCA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Prescrizioni generali

1. Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, debbono essere muniti di una cabina di guida separata dal vano destinato alla merce.

2. Qualora si tratti di autocarri con carrozzeria chiusa o furgone, che nel seguito verrà comunque denominata furgone, anche se derivati da autoveicoli in origine destinati ad usi diversi dal trasporto di cose, deve essere realizzata una separazione tra vano di guida e vano merce, fissata in modo solido ed inamovibile alla carrozzeria.

3. Le prescrizioni minime cui tale separazione deve rispondere sono dettate in relazione alla massa complessiva a pieno carico dei veicoli cui si riferiscono congiuntamente o in alternativa alle procedure di omologazione del tipo o di approvazione in unico esemplare.

Art. 2.

Prescrizioni applicabili alla omologazione del tipo

1. FURGONI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE: per tali veicoli deve essere assicurata la protezione totale degli occupanti del vano guida, separando quest'ultimo dal vano di carico con un divisorio inamovibile esteso dal pavimento fino al tetto del veicolo, che potrà essere realizzato con barre orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri o con sistemi di equivalente efficacia.

2. FURGONI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 TONNELLATE NON DERIVATI DA AUTOVETTURE: per tali veicoli deve essere assicurata la protezione del vano di guida, almeno per il posto del conducente ed i comandi di guida. Anche in questo caso la protezione, che deve estendersi dal pavimento al tetto del veicolo, deve essere realizzata con barre orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri o con sistemi di equivalente efficacia.

3. VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 TONNELLATE DERIVATI DA AUTOVETTURE: per tali veicoli si applicano le stesse disposizioni previste per i furgoni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Art. 3.

Prescrizioni applicabili all'approvazione in unico esemplare

1. FURGONI DERIVATI DA ALLEGATAMENTO DI AUTOTELAI CABINATI O DIVERSI DA QUELLI INDICATI AL SUCCESSIVO COMMA 2: per tali veicoli si applicano le stesse disposizioni stabilite all'art. 2, comma 1.

2. FURGONI REALIZZATI MEDIANTE TRASFORMAZIONE DI AUTOVETTURE: per tali veicoli, sede di visita e prova, deve essere accertata l'esistenza di un divisorio conforme a quello installato nel corrispondente veicolo di tipo omologato.

Art. 4.

Omologazione del tipo di veicoli prodotti da industrie comunitarie

1. In deroga alle prescrizioni stabilite all'art. 1, in sede di omologazione del tipo di veicoli prodotti da industrie di altri Stati membri della CEE, possono essere accettati divisioni conformi alle prescrizioni in vigore nello Stato membro nel quale sono stati prodotti, purché riconosciuti di equivalente efficacia a quelli prescritti nelle presenti norme dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Tutte le omologazioni accordate in applicazione delle precedenti norme restano valide.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 marzo 1996

Il Ministro: CARAVALE

Visto, il *Guardasigilli: FLICK*

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1996

Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 271

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al vistio ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), sono gli autocarri, vale a dire i veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.

96G0345

**MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

DECRETO 12 giugno 1996.

Revoca del riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana per la Grecia, in Atene.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI**

Vista la legge 1º luglio 1970, n. 518, relativa al riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1991, con il quale è stato confermato il riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana per la Grecia, con sede ad Atene;

Considerato che, con il telescritto n. 325/010696 del 6 giugno 1996 l'ambasciata d'Italia ad Atene ha fatto presente che, alla luce della grave crisi istituzionale della camera, sembra che i legami formali che uniscono la camera di commercio italiana di Atene all'amministrazione italiana non possano più sussistere;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio non risponde più ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia, secondo quanto prescritto dall'art. 2 della citata legge n. 518/1970 e dagli articoli 1 e 2 dello statuto camerale;

Visto il telespresso n. 069/P/10261 del 10 giugno 1996, con il quale il Ministero degli affari esteri considera che non sia più procrastinabile la revoca del riconoscimento governativo della camera di commercio italiana per la Grecia di Atene;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Alla camera di commercio italiana per la Grecia, con sede ad Atene, è revocato il riconoscimento governativo.

Roma, 12 giugno 1996

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

96A3881

**MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

DECRETO 3 gennaio 1996.

**Annnullamento del decreto ministeriale 20 febbraio 1995
riguardante l'integrazione del decreto ministeriale 6 novembre
1961 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico
della Valle del Mugnone.**

**IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;